


On-line




È possibile consultare tutte le risposte ai quesiti ordinate per argomento e compilare la scheda per l'invio dei quesiti in redazione on-line ([www.ipsoa.it/praticafiscale](http://www.ipsoa.it/praticafiscale))

## CREDITO D'IMPOSTA - Beni strumentali usati

 **Nella determinazione dell'investimento netto e quindi del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 388/2000 vanno scomputati gli ammortamenti di tutti i beni strumentali caricati in contabilità eccetto quei beni indicati dalla normativa e specificati dalla circolare n. 41/E/2001 dell'Agenzia delle Entrate? Si commette un errore se non si sottraggono dall'ammontare complessivo dell'investimento lordo gli ammortamenti relativi a beni strumentali acquistati usati? Non avendo il requisito della novità i beni usati dovrebbero essere trattati alla stregua di «beni esclusi» dalle agevolazioni.**

(A.D. - Salerno)

 L'art. 8, comma secondo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che il credito d'imposta può essere utilizzato per le acquisizioni di beni strumentali nuovi "per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva.

Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione".

Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 vecchio T.U.I.R., oggi artt. 102 e 103 nuovo T.U.I.R., così come modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

L'ammontare dell'investimento netto è dato dal costo complessivo dei nuovi investimenti, a diverso titolo acquisiti, decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi, nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento; tuttavia, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi, di cui al paragrafo 6.2.3. della circolare 18 aprile 2001, n. 41/E, dall'agevolazione non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto (quali, per esempio, i meri costi nonché l'avviamento).

La circolare sopra citata al paragrafo 6.3 puntualizza, altresì, "che gli investimenti agevolabili si caratterizzano per il requisito della novità del bene, restando esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati. Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto

del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto.

Nella fattispecie dei beni complessi autoprodotti, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il bene complesso, che incorporerà anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che l'impiego del bene usato non è di rilevante entità rispetto al costo complessivo".

Ai fini della determinazione dell'investimento netto agevolabile, l'ammortamento dei beni usati deve essere portato in diminuzione dell'investimento rilevante; l'indicazione contenuta al punto 6.5 della succitata circolare n. 41/E/2001, secondo la quale "le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi di cui al paragrafo 6.2.3" deve essere considerata tassativa (circolare 9 maggio 2002, n. 38/E, paragrafo 5.9).

In definitiva, alla luce della normativa e dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sopra esposti, in risposta allo specifico quesito, nella determinazione dell'investimento netto agevolabile gli ammortamenti relativi a beni strumentali acquistati usati concorrono ad una sola condizione: "se il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto" (circolare n. 41/E/2001 cit.), nell'ipotesi specifica di bene strumentale complesso autoprodotta; al di fuori della suddetta particolare ipotesi, i beni acquistati usati sono esclusi.

Maurizio Villani  
(Avvocato tributarista in Lecce)